



**ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI  
E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA**

**CODICE DI COMPORTAMENTO  
DELL'ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI DI PERUGIA**

**Aggiornato alla L. 29 giugno 2022, n. 79 e al DPR 13 giugno 2023**

**(Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera n. 117/26)**



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

### SOMMARIO

Art. 1 Valori fondamentali e disposizioni di carattere generale	2
Art. 2 Ambito di applicazione	2
Art. 3 Principi generali	3
Art. 4 Regali compensi e altre utilità e incompatibilità	3
Art. 5 Partecipazione ad associazioni e organizzazioni	4
Art. 6 Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse	4
Art. 7 Conflitto di interessi e obbligo di astensione	4
Art. 8 Prevenzione della corruzione	5
Art. 9 Trasparenza e tracciabilità	5
Art. 10 Comportamento nei rapporti privati	6
Art. 11 Comportamento in servizio	6
Articolo 12 Comportamento nello svolgimento della prestazione lavorativa in smart working (lavoro agile)	7
Articolo 13 Tutela dell'ambiente	8
Art. 14 Prevenzione delle discriminazioni e la tutela della dignità del personale dipendente	8
Art. 15 Rapporti con il pubblico	9
Art. 16 Utilizzo delle tecnologie informatiche	10
Art. 17 Utilizzo dei mezzi di informazione e social media	11
Art. 18 Crescita dei collaboratori	12
Art. 19 Contratti ed altri atti negoziali	12
Art. 20 Vigilanza, monitoraggio e attività formative	13
Art. 21 Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice	13
Art. 22 Disposizioni finali	14



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

### Art.1

#### Valori fondamentali e disposizioni di carattere generale

1. L'Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Perugia – di seguito Ordine - impronta la propria attività ai principi di diligenza, buon andamento, lealtà, trasparenza, imparzialità e buona condotta, il cui perseguimento e realizzazione costituiscono dovere primario e criterio guida dell'operato dei Dipendenti, dei Membri del Consiglio Direttivo e delle Commissioni d'Albo, del Collegio dei Revisori, delle Commissioni Istituzionali e Interne, dei Collaboratori, dei Consulenti, dei Fornitori di beni e di servizi e, più in generale, degli Incaricati a qualsiasi titolo dall'Ordine e loro Collaboratori.
2. L'Ordine assicura in ogni sua espressione il rispetto della persona - della sua personalità, dignità ed integrità fisica e psichica- ed il benessere sul luogo di lavoro, contrasta ogni discriminazione, esalta e promuove l'onestà intellettuale e morale, il decoro, la correttezza e la lealtà nei rapporti personali e professionali di tutti i soggetti indicati al comma 1.
3. L'Ordine promuove il rispetto di principi, regole, anche morali, e comportamenti coerenti con i suddetti valori fondamentali. I principi e le regole contenuti nel presente Codice, oltre a costituire specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa, hanno lo scopo di fornire modelli comportamentali diretti ad ispirare condotte conformi ai principi di trasparenza, correttezza, imparzialità, efficienza, lealtà e decoro nei rapporti interni ed esterni. L'osservanza di questi informa tanto l'azione dell'Ordine verso l'esterno quanto i rapporti interni del personale, contribuendo a creare e mantenere un ambiente di lavoro ordinato, positivo e sereno, che valorizzi il benessere di chi lavora, nel rispetto della dignità di ciascuno e contro ogni forma di discriminazione.
4. Il presente Codice, di seguito "Codice" recepisce il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, di seguito "Codice Generale", emanato con DPR 62/2013 e, ai sensi dell'articolo 54, comma 5, D.lgs 165/2001, integra e specifica i doveri minimi di diligenza, imparzialità e buona condotta ivi già individuati. Per le parti non ulteriormente specificate si rinvia al "Codice Generale", che si applica nella sua interezza.
5. Il Codice rappresenta misura attuativa delle strategie di prevenzione della corruzione, è strumento integrativo del Piano triennale di prevenzione della corruzione nell'Ordine e, insieme al Codice Generale, è pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ordine alla pagina "Amministrazione Trasparente".

### Art. 2

#### Ambito di applicazione

1. Il Codice si applica ai Dipendenti dell'Ordine – siano essi a tempo indeterminato o a tempo determinato - nonché, per quanto compatibile, ai membri del Consiglio Direttivo, delle Commissioni d'Albo, del Collegio dei Revisori e delle Commissioni Istituzionali e Interne (ad oggi Commissione Invalidità Enpam, Commissione Medicine non convenzionali, Commissione "Il Cesalpino", Commissione Formazione Professionale ed ECM, Commissione Deontologia, Responsabilità Professionale e Bioetica, Commissione di Genere, Commissione Ambiente e Salute, Commissione Giovani) e, più in generale, delle Commissioni e Gruppi di Lavoro istituiti e istituendi dall'Ordine.
2. Le disposizioni del Codice di estendono, per quanto compatibili, a tutti i Collaboratori e Consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, Fornitori e/o Affidatari di beni e/o servizi e/o lavori in favore dell'Ordine e loro Collaboratori.



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

3. I Soggetti, di cui al presente articolo, dovranno altresì rispettare anche ogni altra disposizione organizzativa dell'Ordine oltre che del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
4. Di seguito i Dipendenti e gli altri Soggetti cui si estendono, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice possono essere complessivamente indicati come "Destinatari".

### **Art.3** **Principi generali**

1. I Dipendenti e ciascun soggetto cui è rivolto, ai sensi dell'art. 2, il Codice osservano la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina e onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. I Destinatari svolgono i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari, conoscono e osservano il Codice di comportamento nazionale, nonché il Piano trasparenza ed anticorruzione dell'Ordine.
2. I Destinatari rispettano altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agiscono mantenendo una costante posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale.
3. I Destinatari non usano a fini privati le informazioni, di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitano situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ordine. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale, per le quali sono stati conferiti.
4. I Destinatari esercitano i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche, ai fini dello svolgimento delle attività amministrative, deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con coloro, cui è diretta l'azione amministrativa, ed in generale con i Terzi, i Destinatari assicurano la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori anche a mezzo web, social network, blog, forum o altri media.
6. I Destinatari dimostrano la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma, anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.
7. I Destinatari esercitano la propria attività nel rispetto delle leggi istitutive, quale atti normativi fondamentali dell'Ordine (D. Lgs. C.P.S. 233/46, D.P.R. 221/50 n.221; L. 409/1985; L. 3/2018), dei Regolamenti vigenti e dei Regolamenti interni.

### **Art. 4** **Regali, compensi e altre utilità e incompatibilità**

1. I Destinatari non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, i Destinatari non chiedono né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità,



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto e comunque per lo svolgimento di prestazioni alle quali sono tenuti nel rispetto dei propri compiti d'ufficio o connessi alla carica ricoperta.

2. I Destinatari non accettano, per sé o per altri, da un proprio subordinato – né dai suoi parenti e affini entro il quarto grado né dal suo coniuge/convivente né dai parenti e affini entro il quarto grado del coniuge/convivente - direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Inoltre, non offrono, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato - né dai suoi parenti e affini entro il quarto grado né dal suo coniuge/convivente né dai parenti e affini entro il quarto grado del coniuge/convivente - salvo quelli d'uso di modico valore.

4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità, anche sotto forma di sconto, di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 € annuali (anno solare); importo che costituisce altresì il limite complessivo, nel quale devono essere considerate cumulativamente tutte le fattispecie accettate da chiunque provenienti.

5. Il Destinatario che riceva regali o altre utilità fuori dai casi consentiti dal presente articolo e dall'art. 4 del Codice Generale ne dà immediata comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito anche RPCT), che, ove possibile, dispone per la restituzione ovvero decide le concrete modalità di devoluzione anche in beneficenza o utilizzo per i fini istituzionali dell'Ordine e, se del caso, incarica persona terza affinché provveda in merito.

6. In conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del Codice Generale, i Destinatari non devono accettare incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che:

- a) siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti e/o affidamenti di lavori, servizi o forniture, nell'ambito di procedure curate personalmente o dall'Ordine, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;
- b) abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, nell'ambito di procedure curate personalmente o dell'Ordine, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo.

7. Ai sensi del comma 6, le categorie di soggetti privati che in genere hanno interessi economici significativi in decisioni o attività inerenti all'Ente sono quelli operanti nei settori: bancario, informatico-gestionale, legale, assicurativo e formazione-comunicazione.

### Art. 5

#### Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, i Destinatari comunicano all'RPCT entro 10 giorni la propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni, a prescindere dal carattere riservato o meno di queste, che svolgono attività riconducibili agli ambiti di competenza dell'Ordine. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.

2. Ai sensi del comma 1, le associazioni od organizzazioni della cui adesione le/i dipendenti addette/i devono effettuare comunicazione, nel termine di 30 gg. dall'adesione, sono quelle operanti



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

nei settori: medico scientifico, bancario (struttura del credito cooperativo), informatico- gestionale, legale, assicurativo e formazione-comunicazione.

3. Il Destinatario non costringe altri Destinatari ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

### Art. 6

#### Comunicazione degli interessi finanziari

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, i Destinatari all'atto di assunzione, assegnazione all'ufficio, di immissione nelle funzioni o di assunzione dell'incarico informano per iscritto L'RPCT di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Per soggetti privati di cui al comma 1 si intende i soggetti privati operanti nei settori: medico scientifico, bancario (struttura del credito cooperativo), informatico-gestionale, legale, assicurativo e formazione-comunicazione

3. Qualora la condizione di cui al comma 1 si verifichi successivamente all'atto di assunzione, assegnazione all'ufficio, di immissione nelle funzioni o di assunzione dell'incarico, i Destinatari effettuano le comunicazioni di cui al comma 1 entro i successivi 30 giorni dal verificarsi della condizione.

### Art. 7

#### Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. Il Destinatario si astiene dal prendere decisioni, dal partecipare ai processi decisionali, dallo svolgere attività inerenti alle sue mansioni o all'incarico conferito e, più in generale, dal partecipare allo svolgimento di qualsiasi altra attività che possano coinvolgere, anche solo in termini di conflitto potenziale o apparente, interessi - di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici - personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui il Destinatario o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il Destinatario si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

2. Quando si verificano i presupposti di cui al comma 1, il Destinatario ne dà immediata comunicazione scritta all'RPCT e al Presidente dell'Ordine, il quale, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al successivo comma 3, convoca il Consiglio Direttivo, che, quale organo deputato alla vigilanza sul decoro e l'indipendenza dell'Ordine, con proprio provvedimento



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

conferma il dovere di astensione del Destinatario dall'attività e/o decisione oggetto di conflitto ovvero, ove non ravvisato il conflitto, dispone l'archiviazione della segnalazione ricevuta.

3. Il procedimento regolato dal presente articolo deve concludersi entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Destinatario interessato, prorogabili per ulteriori 30 giorni per particolari esigenze legate all'istruttoria dello stesso.

4. Quando i presupposti di cui al comma 1 riguardano un componente del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo, del Collegio dei Revisori, delle Commissioni istituzionali e Interne, questi si astiene dal partecipare al processo decisionale e alle eventuali successive attività attuative con dichiarazione motivata resa a verbale della riunione e lascia la seduta fin quando il consesso non sia passato ad esaminare altro argomento all'ordine del giorno, diverso da quello oggetto di conflitto.

5. Ove il componente dei suindicati Organi dell'Ordine o delle suindicate Commissioni sia in dubbio sulla ricorrenza dei presupposti di cui al comma 1 ne dà immediata comunicazione all'RPCT e al Presidente dell'Ordine, che procede ai sensi del comma 2. Se i soggetti interessati siano il Presidente ovvero il Presidente ed il Vicepresidente, la comunicazione va effettuata, oltre all'RPCT, rispettivamente al Vicepresidente e al Componente più anziano del Consiglio Direttivo, che procedono ai sensi del comma 2. Se il soggetto interessato è lo stesso RPCT, la comunicazione va effettuata al Presidente dell'Ordine. Si applicano in ogni caso il comma 3 ed il comma 4 ultima parte.

6. L'RPCT predispone apposita banca dati per l'archiviazione delle comunicazioni di astensione.

### **Art. 8**

#### **Prevenzione della corruzione**

1. I Destinatari rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Ordine e, in particolare, rispettano le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione, collaborano attivamente con l'RPCT ai fini della prevenzione e del contrasto dei fenomeni di corruzione e di mala amministrazione e dell'accertamento dei fatti.

2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, i Destinatari segnalano tramite procedura di whistleblowing eventuali situazioni di illecito nell'Ordine, di cui siano venuti a conoscenza, ovvero al Responsabile della prevenzione della corruzione qualora tali fatti siano direttamente riferibili al proprio superiore gerarchico.

### **Art. 9**

#### **Trasparenza e tracciabilità**

1. I Destinatari assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo all'Ente secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione, ognuno nell'ambito delle rispettive mansioni e funzioni, nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale; sono tenuti, tempestivamente ed in modo regolare e completo, a rendere disponibili le informazioni, i dati e gli atti soggetti per legge a pubblicazione, nonché a trasmettere le informazioni, i dati e gli atti ricevuti al soggetto addetto alla loro pubblicazione.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai Destinatari deve essere sempre garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

3. Il Dipendente deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo decisionale.



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

### Art. 10

#### Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, i Destinatari non sfruttano né menzionano la posizione che ricoprono nell'Ordine per ottenere utilità, che non gli spettino, e non assumono nessun altro comportamento né rendono dichiarazioni pubbliche, anche a mezzo web, social network, blog, forum o altri media, nocive per l'immagine dell'Ordine.
2. I Destinatari, ferma la libertà di manifestazione del proprio pensiero, devono sempre puntualizzare che le opinioni espresse pubblicamente o in contesti sociali non pubblici, ma comunque accessibili ad un numero apprezzabile di persone, non rappresentano né impegnano l'Ordine, fermo quanto disposto dal comma precedente.
3. I Destinatari sono tenuti al segreto d'ufficio e, in ogni caso, devono mantenere la massima riservatezza circa i dati, informazioni e notizie, di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle proprie mansioni e funzioni o per ragioni connesse alla carica ricoperta o agli incarichi conferiti. E' fatto, pertanto, divieto di comunicarli o di portarli a conoscenza di terzi e, in casi particolari, anche degli altri Destinatari, e di utilizzarli a fini privati, a proprio vantaggio o ai fini dell'altrui profitto o detrimento.

### Art. 11

#### Comportamento in servizio

1. Il comportamento dei Destinatari deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra gli Iscritti, l'Utenza in generale e l'Ordine. Nei rapporti con gli Iscritti e con il Pubblico essi dimostrano la massima disponibilità e non ostacolano l'esercizio dei loro diritti; nei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni i Destinatari adottano un linguaggio chiaro e comprensibile. Nei limiti in cui ciò non sia vietato, favoriscono l'accesso degli stessi alle informazioni, a cui abbiano titolo e forniscono tutte le notizie e le informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'Ordine.
2. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, i Destinatari, salvo giustificato motivo, non ritardano né adottano comportamenti tali da far ricadere su altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza e svolgono con la dovuta diligenza le mansioni che sono state loro affidate, mantenendo un comportamento corretto ed educato nei confronti degli Organi istituzionali dell'Ordine e dei singoli Componenti di questi, degli Iscritti, di tutti gli altri Dipendenti e dei Terzi con i quali entrano in contatto durante l'orario di lavoro.
3. I Destinatari non assumono impegni né fanno promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio o connesse alla carica ricoperta.
4. I Destinatari utilizzano il materiale o le attrezzature di cui dispongono per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni o compiti istituzionali ed in ogni caso nel rispetto dei vincoli posti dall'Ordine e si adoperano affinché la gestione delle risorse dell'Ordine per lo svolgimento delle attività amministrative segua una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. I Dipendenti utilizzano i permessi di astensione dal lavoro ed i congedi, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. I Dipendenti sono tenuti a rispettare l'orario di lavoro in relazione al loro profilo professionale.



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

6. I Destinatari hanno il dovere di comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle dichiarazioni, già presentate, di insussistenza di conflitto di interessi.

7. Le/I dipendenti interessati da procedimenti penali per reati contro la Pubblica Amministrazione hanno l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvio di tali procedimenti all'Ente

### **Articolo 12**

#### **Comportamento nello svolgimento della prestazione lavorativa in smart working (lavoro agile) e delle funzioni da remoto**

1. Ai Dipendenti in lavoro agile e a tutti gli altri Destinatari che svolgano attività al di fuori dei locali dell'Ordine (a titolo esemplificativo e non esaustivo svolgimento in videoconferenza delle riunioni degli Organi dell'Ordine) è richiesto di adottare il principio di ragionevolezza nella scelta dei luoghi per l'esecuzione della prestazione (ambienti indoor e outdoor), evitando luoghi pubblici, aperti al pubblico e, più in generale, accessibili a terzi. Ai Dipendenti è altresì richiesto di evitare luoghi, ambienti, situazioni da cui possa derivare un pericolo per la loro salute e sicurezza.

2. I Destinatari, anche se trattasi di dotazione personale, verificano ed assicurano il buon funzionamento della strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento della prestazione in modalità agile, la riservatezza delle comunicazioni sia audio che video, l'osservanza del segreto d'ufficio per quanto previsto dalla normativa vigente ed il rispetto delle norme in materia di privacy, l'adozione di meccanismi di sicurezza informatica ( es. firewall e antivirus).

3. Nelle giornate di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il Dipendente osserva le fasce orarie di reperibilità pattuite con l'Ordine e presenti nell'accordo individuale e nella contrattazione decentrata. In ogni caso, viene riconosciuto e garantito il diritto dei Dipendenti alla disconnessione, comprendente, tra l'altro, il venir meno dell'obbligo di rispondere a chiamate telefoniche e ad e-mail durante le fasce orarie nelle quali è riconosciuto detto diritto.

4. In ogni giornata di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile il/la dipendente attiva il collegamento tra la linea del telefono fisso ubicato presso l'Ufficio ed il proprio cellulare tramite apposita applicazione, al fine di garantire il ricevimento delle chiamate telefoniche destinate all'Ufficio anche nel corso delle giornate di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

### **Articolo 13**

#### **Tutela dell'ambiente**

1. In un'ottica di perseguimento della sostenibilità ambientale e di contenimento delle spese energetiche, tutti i Destinatari esercitano i propri compiti nel rispetto dei principi di efficacia, economicità ed efficienza e sono pertanto tenuti a partecipare in maniera attiva e costante alla riduzione dei consumi dei materiali, delle risorse energetiche e idriche, impegnandosi ad un comportamento quotidiano rispettoso dell'ambiente, ad un utilizzo scrupoloso e parsimonioso delle risorse messe a disposizione dall'Ordine e nel riciclo, ove possibile, dei rifiuti tramite la corretta attuazione e il rispetto delle norme sulla raccolta differenziata, utilizzando gli appositi contenitori messi a disposizione dall'Ordine. In tale prospettiva sono da prediligere, a titolo esemplificativo e non tassativo, il ricorso a procedure digitali, la stampa, ove non evitabile, in modalità fronte – retro, in bianco e nero e di risparmio dell'inchiostro.

2. Al termine dell'orario di lavoro o dell'attività all'interno dei locali dell'Ordine, e quando non necessario, i Destinatari provvedono allo spegnimento delle luci, del riscaldamento e del climatizzatore dell'ufficio e all'attivazione della funzione stand-by dei dispositivi elettronici (monitor e stampanti), fatte salve eventuali diverse esigenze tecnologiche.



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

### Art. 14

#### **Prevenzione delle discriminazioni e la tutela della dignità del personale dipendente**

1. I Destinatari impostano la propria condotta sul luogo di lavoro al rispetto della personalità, della dignità e dell'integrità fisica e psichica degli altri Destinatari e degli Utenti tutti, siano questi Iscritti o Terzi.

2. L'Ordine assicura un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della dignità e dell'inviolabilità della persona e a principi di rispetto e correttezza nei rapporti interpersonali, garantendo a ogni Destinatario uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, sesso ed orientamento sessuale, disabilità e altro ed un trattamento esclusivamente fondato sulle capacità e competenze professionali.

3. Al fine di informare compiutamente i Destinatari dei loro diritti e dei loro obblighi in merito alla prevenzione e alla rimozione di ogni comportamento discriminatorio o molesto ed al fine di mantenere un clima di lavoro rispettoso della dignità di ciascuno, si richiama di seguito la normativa vigente in tema di prevenzione delle discriminazioni:

- Art. 3 della Costituzione sancisce il principio dell'eguaglianza, che viene suddiviso, nei suoi rispettivi commi, in eguaglianza formale e sostanziale. In particolare, il comma 1 – riferendosi all'eguaglianza in senso formale – stabilisce che tutti i cittadini “hanno pari dignità sociale e sono eguali dinanzi alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza religione, di opinioni politiche, di convinzioni personali e sociali”. Il comma 2, palesando il concetto di eguaglianza sostanziale, afferma che è compito della Repubblica “rimuovere gli ostacoli che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese”;
- Art. 15 L. 300/70, rappresenta la norma principale, a carattere generale, della legislazione ordinaria interna;
- l'art. 13 L. 300/77, n. 300 ha aggiunto, nel novero delle discriminazioni, quelle riferite alla razza, alla lingua e al sesso.
- D.lgs. 286/1998, c.d. testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- art. 4 d.lgs. 216/03, ha introdotto ulteriori fattori di discriminazione da ricomprendere nell'art. 15 dello Statuto dei lavoratori, ovverosia quelli legati alle convinzioni personali, all'handicap, all'età e all'orientamento sessuale.
- D.lgs.215/03 di attuazione della direttiva 2000/43/CE, in tema di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
- dal 2003 in poi, gli interventi normativi europei sono confluiti nel c.d. codice delle pari opportunità (d.lgs. n. 198/06), tutt'oggi vigente;
- per quanto attiene alle discriminazioni per motivi riconducibili all'appartenenza sessuale, le ipotesi contemplate dal decreto legislativo 25.1.2010 n. 5, ovvero quelle concernenti lo stato di gravidanza, di maternità o paternità, anche adottive, nonché i relativi diritti connessi, devono rientrare nelle fattispecie di discriminazione vietate per legge;
- tali fondamentali diritti sono richiamati anche dall'art. 14 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

4. L'Ordine attua il principio di parità ed imparzialità di trattamento in ambito occupazionale e lavorativo nei confronti dei Dipendenti, dei componenti degli Organi, delle Commissioni istituzionali e Interne, dei Gruppi di Lavoro, dei Collaboratori, dei Consulenti, dei Fornitori e in generale di tutti i Destinatari, e, pertanto, non tollera alcuna forma di discriminazione ( di genere, per ragioni politiche, razziale e per origine etnica, sindacale per religione, convinzioni personali, handicap, età, e orientamento sessuale ), sia questa diretta o indiretta, di molestia e di violenza; parimenti non è tollerato nessun atto discriminatorio o ritorsivo nei confronti del Destinatario che segnali le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza.

### **Art. 15** **Rapporti con il pubblico**

1. L'Ordine attua il principio di parità ed imparzialità di trattamento e di non discriminazione, di cui al precedente art. 14, nel rispetto della personalità, della dignità e dell'integrità fisica e psichica di ognuno anche nei rapporti con il pubblico.

2. Il Destinatario, nei rapporti con gli Iscritti all'Ordine e con l'Utenza in genere, agisce con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa, tempestiva e accurata possibile, orientando sempre il proprio comportamento alla soddisfazione dell'Utente.

3. Nel rapportarsi col pubblico, i Destinatari adottano un linguaggio comprensibile e flessibile in ragione dell'interlocutore, avendo cura di assistere i Cittadini che, per ragioni di età, salute, o altra condizione, si trovino in oggettiva difficoltà nel rapportarsi con l'Ordine.

4. I Destinatari forniscono ogni informazione atta a facilitare agli Iscritti e all'Utenza l'accesso ai servizi dell'Ordine ed i Dipendenti chiedono informazioni al Consiglio (al Presidente e/o ai Consiglieri Referenti per la specifica questione) su procedure e/o aspetti di cui non sono a conoscenza prima di fornire una risposta.

5. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in modo esaustivo rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione dell'autore della risposta e, se del caso, del relativo Referente di Consiglio.

6. I Dipendenti, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, forniscono le spiegazioni richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio, ove ne abbia la responsabilità o il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il Dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Ordine, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni, a cui sia tenuto, con motivazioni generiche. I Destinatari rispettano gli appuntamenti con gli Iscritti e con gli Utenti e rispondono senza ritardo ai loro reclami, compatibilmente al rispetto del corretto svolgimento dei procedimenti amministrativi.

7. I Destinatari non assumono impegni né anticipano l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti; forniscono informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso. Non rilasciano informazioni relative ad atti e provvedimenti prima della loro comunicazione alle parti. Rilasciano copia ed estratti di atti o documenti secondo la propria competenza e con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell'Ordine. Non fanno uso delle informazioni non disponibili al pubblico o non rese pubbliche, ottenute anche in via confidenziale nell'attività dell'Ordine, a fini privati e devono evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ordine.



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

8. I Destinatari osservano il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informano il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora il Destinatario non sia competente a provvedere in merito alla richiesta ricevuta cura, sulla base delle disposizioni interne, che le stessa venga inoltrata al soggetto competente per l'Ordine.
9. Nei rapporti con il pubblico, i Destinatari rispettano i termini relativi alle comunicazioni e al procedimento amministrativo previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
10. L'Ordine favorisce nei rapporti con il pubblico e con le altre pubbliche amministrazioni, l'uso di strumenti e mezzi di comunicazione e corrispondenza in forma telematica, restando salve e confermate le norme che impongano specifiche forme di comunicazione.
11. I Destinatari devono osservare le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Ordine ed, in ogni caso, non introdurre in locali non aperti al pubblico, salvo debita autorizzazione, persone estranee all'Ordine stesso.
12. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, i Destinatari si astengono da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Ordine o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine di questo o della pubblica amministrazione in generale, anche a mezzo web, social network, blog, forum o altri media. Più in particolare ai Destinatari è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti l'attività lavorativa e/o quella dell'Ordine nel suo complesso, in assenza di una specifica autorizzazione da parte del Presidente o, in mancanza, del vice Presidente.

### **Art. 16**

#### **Utilizzo delle tecnologie informatiche**

1. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa ed istituzionale o ad attività a queste riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'Ordine.
2. Fermo restando l'impegno dell'Ordine a mantenere efficienti i propri account istituzionali e ad attivarsi con la massima solerzia in caso di malfunzionamento, l'utilizzo di caselle di posta elettronica personali per lo svolgimento di attività lavorativa ed istituzionale non è di norma consentito, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il Destinatario non possa accedere all'account istituzionale. In tale caso dovrà essere esplicitato nel messaggio che la necessità di utilizzare l'account personale dipende dall'impossibilità di accedere a quello istituzionale e che l'eventuale risposta a detto messaggio dovrà comunque essere inoltrata all'account istituzionale, salvi i casi di malfunzionamento o temporanea disattivazione di quest'ultimo. Il Destinatario deve protocollare o far protocollare la corrispondenza, relativa all'attività lavorativa e/o istituzionale, inviata e ricevuta tramite il proprio account personale ai sensi del presente comma. In ogni caso non possono essere utilizzati account personali nell'ambito di procedimenti disciplinari né per l'assegnazione al destinatario di termini perentori né per comunicazioni contenenti documenti da considerarsi riservati in quanto contraddistinti dalla dicitura "strettamente riservati" ovvero i dati di cui all'art. 9 Reg. 2016/679 (dati che rivelino l'origine razziale, o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale e all'orientamento sessuale della persona).



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

3. Il Destinatario è responsabile del contenuto dei messaggi inviati e si uniforma alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'Ordine. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

4. Gli strumenti informatici affidati sono nella disponibilità dei Destinatari primariamente per un fine di carattere istituzionale e/o lavorativo e, pertanto, ne è consentito l'utilizzo per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. I Destinatari sono tenuti ad operare e custodire i beni e gli strumenti informatici (Banche dati, applicativi ecc.) affidati, adottando le cautele necessarie al mantenimento della loro efficienza ed integrità e osservano scrupolosamente le misure di sicurezza ed il livello di protezione dati stabiliti dall'Ordine, anche qualora effettuino la prestazione in modalità agile o da remoto.

6. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'Ordine, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità per l'Ordine stesso.

### **Art. 17**

#### **Utilizzo dei mezzi di informazione e social media**

1. L'Ente utilizza i social media (in particolare facebook) e altri mezzi di informazione nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, per informare sulle proprie attività e iniziative, segnalare eventi, manifestazioni, iniziative culturali e diffondere notizie di pubblica utilità. L'utilizzo scorretto dei mezzi di informazione e dei social media può danneggiare anche gravemente l'immagine dell'Ente e della pubblica amministrazione e la reputazione degli organi istituzionali e del personale, esponendo l'Ente a richieste risarcitorie nel caso vengano pubblicati contenuti offensivi o lesivi del diritto d'autore o di proprietà intellettuale. Il personale ed i collaboratori che gestiscono le attività connesse ai social media e ai mezzi di informazione devono pertanto avere un comportamento di massima prudenza, mettendo sempre a conoscenza il Presidente del materiale postato o condiviso.

2. L'Ordine si riserva di segnalare eventuali casi di violazione della proprietà intellettuale o di abuso dell'identità e dell'immagine dell'Ente, anche tramite account falsi (cosiddetti fake), ai gestori delle piattaforme e, se necessario, alle autorità giudiziarie competenti.

3. L'Ente, previa verifica dell'attendibilità della fonte, valuta la pubblicazione di contenuti di pubblico interesse prodotti da terzi. Inoltre, l'Ente non è responsabile della condivisione di post dallo stesso pubblicati con contenuti di terzi, la ripubblicazione in altro contesto, eventuali rielaborazioni e altre forme di trattamento.

4. Il personale ed i collaboratori che si occupano della pubblicazione dei messaggi sui social network istituzionali sono responsabili dei contenuti che inviano, del linguaggio che deve essere appropriato e di natura istituzionale, del materiale fotografico e video utilizzato e delle opinioni che esprimono, in particolare:

- devono evitare litigi e non rispondere mai alle provocazioni e ai contenuti inappropriati o diffamatori, postati da utenti privati sui canali istituzionali;
- devono astenersi dal pubblicare post o commenti che contengano opinioni personali o in contrasto con l'Ente o che abbiano un contenuto politico o propagandistico;
- devono mantenere il segreto d'ufficio, astenendosi dal divulgare o dall'agevolare la divulgazione di informazioni su attività, servizi, progetti e documenti non ancora resi



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

pubblici, ovvero su decisioni da assumere e provvedimenti relativi a procedimenti anche di natura disciplinare in corso;

- non devono utilizzare account istituzionali per fini diversi da quelli connessi all'attività dell'Ente o ad essa riconducibile nel caso in cui l'utilizzo possa compromettere la sicurezza o la reputazione dello stesso.

Il personale ed i collaboratori che utilizzano gli account dei social media di cui sono titolari possono esprimere la propria opinione attraverso la pubblicazione di commenti e post, astenendosi da dichiarazioni offensive o altri interventi che possano ledere il prestigio o l'immagine dell'Ente di appartenenza, dei colleghi, dei collaboratori e della Pubblica Amministrazione in generale.

5. Il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ente di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale e non può trattare comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente al servizio, attraverso conversazioni pubbliche svolte su qualsiasi piattaforma digitale. Se poi tali comportamenti sono perpetrati sulle piattaforme social con indicazione dirette o ricavabili della qualifica professionale o di appartenenza del dipendente, costituiscono elementi valutabili ai fini disciplinari. Chi presta la propria attività lavorativa, rappresentativa o funzionale dell'Ente non può prescindere dalla consapevolezza di dover conformare la propria condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'Ente.

6. Ai dipendenti e collaboratori è pertanto fatto divieto, per ragioni estranee al proprio rapporto con l'Ente, di diffondere informazioni, conversazioni e documenti inerenti direttamente o indirettamente le attività dell'Ente attraverso l'utilizzo di qualsiasi piattaforma digitale. Ai dipendenti e collaboratori è fatto divieto di utilizzare su account personali il logo e le immagini di proprietà dell'Ente.

7. È fatto divieto al/alla dipendente di pubblicare, con qualunque mezzo, immagini ritraenti colleghi/e, collaboratori o utenti salvo il caso in cui sia stato esplicitamente e preventivamente autorizzato per iscritto da ciascun interessato, ovvero di diffondere foto, video e audio che possano ledere l'immagine dell'Ordine o che siano idonee ad arrecare pregiudizio all'onorabilità, alla riservatezza o alla dignità delle persone e degli organi dell'Ente, ovvero che possano suscitare riprovazione o strumentalizzazione; il/la dipendente non può inoltre pubblicare immagini dei locali in cui svolge l'attività lavorativa, salvo che sia stato esplicitamente autorizzato per iscritto dal /dalla Responsabile di riferimento per motivate ragioni di servizio nel rispetto delle norme vigenti.

8. Nell'uso dei social media il/la dipendente si astiene dall'utilizzo di parole o simboli idonei ad istigare l'odio o la discriminazione.

9. Fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni nell'esercizio e a tutela dei diritti sindacali e fermo restando il principio costituzionale di libertà di espressione del proprio pensiero fuori dall'esercizio delle funzioni, in considerazione della sua qualità di dipendente pubblico, il/la dipendente si impegna a mantenere un comportamento corretto, ineccepibile ed esemplare anche nella partecipazione a discussioni su chat, blog, social forum on line, ispirato all'equilibrio, alla ponderatezza, al rispetto delle altrui opinioni e ai doveri inerenti alla funzione, mantenendo un atteggiamento responsabile e consapevole di riserbo e cautela nell'esprimere, anche



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

via web, opinioni, valutazioni, critiche su fatti ed argomenti che interessano l'opinione pubblica o che possano coinvolgere la propria attività svolta all'interno dell'Ordine.

10. La segnalazione di problematiche, carenze e di ogni altra disfunzione o anomalia inerente alle attività svolte o ai servizi di appartenenza va fatta dal/dalla dipendente seguendo le procedure previste all'interno dell'Ordine e nel rispetto delle competenze istituzionali assegnate.

11. Il/La dipendente che accede ad un social network con un account personale, mediante dispositivo proprio, per motivi estranei all'attività di servizio, non deve sottrarre in ogni caso tempo allo svolgimento dell'attività lavorativa a cui è tenuto.

### Art. 18

#### Crescita dei collaboratori

1. L'organizzazione degli uffici dell'Ordine non ha una struttura gerarchizzata, stante le ridotte dimensioni. Il coordinamento delle attività della Segreteria è compito del Consigliere Segretario dell'Ordine, il quale cura la crescita professionale del personale, favorendo occasioni di formazione e di sviluppo, occupandosi, altresì, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- valutare i contributi e gli apporti dei Dipendenti sulla base del merito e dei risultati conseguiti, adoperandosi per una equilibrata distribuzione dei carichi di lavoro, contrastando ogni forma di discriminazione, di mobbing e di molestie personali;
- instaurare un ambiente di lavoro aperto e collaborativo, adottando ogni altra misura che faciliti il benessere organizzativo di tutti i dipendenti;
- favorire in ogni modo la diffusione di buone prassi e di esempi di innovazione in un'ottica tendente a rafforzare l'immagine dell'Ordine;
- sul piano individuale, consentire la valorizzazione delle capacità e delle competenze dei singoli, se del caso anche attraverso la definizione di percorsi di sviluppo e crescita professionale;
- sul piano organizzativo, tener conto dei risultati per il miglioramento dell'intera organizzazione dell'Ordine e dei servizi da essa erogati.

### Art. 19

#### Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'Ordine, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, i Destinatari non ricorrono a mediazione di terzi, né corrispondono o promettono ad alcuna utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Ordine abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. I Destinatari non concludono, per conto dell'Ordine, contratti d'appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art.1342 del Codice civile ("Contratti conclusi mediante moduli o formulari"). Nel caso in cui l'Ordine concluda contratto d'appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Destinatario abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti.

3. Il Destinatario che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del Codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'Ordine, ne informa per iscritto l'RPCT ed il Presidente dell'Ordine. Se i soggetti interessati siano il Presidente ovvero il Presidente ed il Vicepresidente, la comunicazione va effettuata, oltre all'RPCT, rispettivamente al Vicepresidente e al componente più anziano del Consiglio Direttivo. Se il soggetto interessato è lo stesso RPCT, la comunicazione va effettuata al Presidente dell'Ordine.

4. Il Destinatario che riceva da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Ordine, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o di quello dei collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, l'RPCT ed il Presidente dell'Ordine.

### Art. 20

#### **Vigilanza, monitoraggio e attività formative**

1. Il Presidente dell'Ordine, il Consigliere Segretario, la/il dipendente in posizione di elevata professionalità e l'RPCT:

- vigilano sull'applicazione del Codice Generale e del presente Codice;

2. L'RPCT cura:

- la diffusione della conoscenza del Codice Generale e del presente Codice ai Destinatari;
- il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, D.lgs. n.165 del 2001;
- la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine;
- la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.190, dei risultati del monitoraggio.

3. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare nei confronti dei Dipendenti per violazione dei Codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n.190 del 2012.

4. Ai Dipendenti e ai Titolari di incarichi istituzionali sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti. Le attività di cui al presente comma includono anche cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, da svolgersi obbligatoriamente, sia a seguito di assunzione, sia in caso di passaggio a ruoli o funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità.



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

### Art. 21

#### **Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice**

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente codice rappresenta violazione di un principio etico ed integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.
2. Per i Dipendenti dell'Ordine essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento ed all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'Ordine.
3. Ferma restando la previsione in sede di contrattazione collettiva di ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice, le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui ai seguenti articoli del Codice Generale: 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui ai seguenti articoli del Codice Generale: 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, nonché gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.
4. Per i Membri del Consiglio Direttivo, delle Commissioni di Albo, per la parte elettiva del Collegio dei Revisori dei Conti, per i Membri delle Commissioni Istituzionali e Interne e per gli Iscritti inseriti in Gruppi di Lavoro istituiti o istituendi dall'Ordine, la violazione degli obblighi previsti dal Codice Generale e dal presente Codice richiama l'art. 64, ultimo comma, del Codice Deontologico e pertanto può essere oggetto di valutazione disciplinare.
5. Posto che gli obblighi di condotta previsti dal Codice si estendono, in quanto compatibili, ai Destinatari di cui all'art. 2, comma, 2, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze o delle forniture di beni o servizi, ovvero in altro documento avente natura negoziale e regolativa, l'Ordine inserisce e fa sottoscrivere apposite clausole di risoluzione o decadenza del rapporto per il caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice Generale e dal presente Codice. La competenza a deliberare la risoluzione o la decadenza del rapporto spetta al Consiglio Direttivo. Quando risultino fatti, che possano costituire violazione dei predetti Codici, il Presidente dell'Ordine assegna al Destinatario termine di 30 giorni per rendere chiarimenti scritti, informandolo contestualmente del diritto a prendere visione nelle more degli atti e documenti relativi alla violazione e della facoltà di chiedere nello stesso termine di 30 giorni, in aggiunta o in alternativa ai chiarimenti scritti, di essere sentito dal Consiglio Direttivo e che dell'audizione verrà redatto verbale.
6. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel Codice Generale e nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile dei Destinatari.



## ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

### Art. 22

#### Disposizioni finali

1. L'Ordine dà la più ampia diffusione al presente Codice, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" e inviandolo tramite e-mail a tutti i Destinatari.
2. L'Ordine, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice Generale e del presente Codice. Parimenti all'atto dell'immissione nelle funzioni dei Membri degli Organi, delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro, nonché all'atto della stipula del contratto con i Destinatari di cui all'art. 2, comma 2.
3. Per quanto concerne, specificamente, i collaboratori dei Fornitori di beni o servizi, all'atto della stipula del contratto verrà consegnato il Codice Generale ed il presente Codice, con esplicita disposizione, affinché il Contraente lo metta, a sua volta, a disposizione di tutti coloro che in concreto svolgano attività, sia in loco che non, in favore dell'Ordine.
4. Allegati al presente codice e parte integrante dello stesso:
  - ALL. 1 linee guida sull'uso degli strumenti informatici